



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”**

Licei: Scienze Umane/LES/Linguistico/Musicale e coreutico P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134
PALERMO – Codice Fiscale 80019900820
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V
Web - <http://www.liceoreginamargherita.gov.it> - E mail: papm04000v@istruzione.it

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART.
36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
INDAGINI DI MERCATO
E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 123 del 25 Settembre 2017

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2. Principi comuni

Art. 3. Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale

Art. 4. Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori

Art. 5 Limiti di importo e modalità di affidamento

Art. 6 Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

Art. 7 Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, co.2 lett.b)

Art. 8. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

Art. 9. Procedure ordinarie

Art. 10. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

Art. 11. Il confronto competitivo

Art. 12 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara

Art. 13 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando

Art. 14 adempimenti nei confronti dell’autorità nazionale anticorruzione(ANAC)

Art. 15 tutela della privacy

Art. 16 foro competente e accesso agli atti

Art. 17 disposizioni finali

Art. 18 Norma di rinvio

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 2. Principi comuni

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, per tutti gli affidamenti il RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore

3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.

4) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

5) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

6) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Art. 3. Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 e, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui all'articolo 46 del d.lgs. 50/2016. A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui l'Istituto stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori pubblici dal d.lgs. 50/2016. Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, l'Istituto, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo. A tal fine, si applica l'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

Nelle more dell'emanazione delle Linee Guide dell'ANAC, cui il c. 7 dell'art. 36 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante deciderà di volta in volta sui requisiti dichiarati dall'Operatore Economico e comunque saranno effettuati i controlli sull'aggiudicatario quelli considerati obbligatori dalla direttiva 2014/24/UE (assenza di condanne penali e di irregolarità fiscali e contributive).

Art. 4. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

1) L'I.M. Regina Margherita con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi all'Albo Fornitori.

2) L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

3) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

4) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

5) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

6) L'I.M. Regina Margherita procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

7) Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore

grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

8) L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Istituto.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono, a seconda degli importi, l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo 7

La scelta della procedura più idonea rimane, tuttavia, in capo alla stazione appaltante, la quale potrà, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento, bandire, anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, ovvero, con decisione motivata, procedere all'affidamento diretto di appalti con valori superiori alle soglie previste nel successivo art. 7.

Art. 5 Limiti di importo e modalità di affidamento

L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati.

I. Fasce di valore e modalità di affidamento per lavori

A. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto;

B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi **artt. 17 e ss.** del presente Regolamento, mediante la consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

C. affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e ss. del presente Regolamento, mediante la consultazione da cinque a dieci operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei.

D. affidamenti di importo pari o superiore ad un milione di euro: procedura aperta.

II. fasce di valore e modalità di affidamento per servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione

A. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto.

B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e ss. del presente Regolamento, mediante la consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Gli operatori economici con cui stipulare in via diretta o da invitare alle procedure negoziate verranno individuati tramite l'Albo dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero

sulla base di indagini di mercato. Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione.

Art. 6 Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, del d.lgs. 18 aprile 2016 n 50 in combinato disposto con l'art. 34 comma 1 del D.A. 895/2001 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.

2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;

3) La soglia di € 5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi

Art. 7 Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

2) La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

3) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma [la piattaforma acquistinretepa.it](http://la.piattaforma.acquistinretepa.it)

- Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

- Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti.

4) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo alcune delle seguenti motivazioni:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;

□ valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

5) Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante comparazione del prezzo con almeno un altro preventivo.

6) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

7) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

8) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

9) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 7 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co.2 lett.b)

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

3) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

4) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Sistema telematico mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP

- Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

5) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono

conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile.

Art. 8. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1) L'affidamento e l'esecuzione di pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

2) Gli operatori economici da invitare sono individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti all'Albo Fornitori sulla base di indagini di mercato

3) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Piattaforma fornita da CONSIP, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento;

- Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento.

4) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.

5) Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a).

6) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Art. 9. Procedure ordinarie

1) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie.

Art. 10. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1) La procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;

c) stipulazione del contratto.

2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4) In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 11. Il confronto competitivo

1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (lett.a) ovvero a dieci (lett.c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.

4) Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

5) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP

j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

6) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del Codice, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti dell'Istituto, nel rispetto del principio di rotazione.

7) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

8) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione

Art. 12 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara

La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016 secondo le esigenze all'uopo indicate da I. M. Regina Margherita ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:

a) affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

b) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice

d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

f) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

g) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 76 del d.lgs. 50/2016.

Art. 13 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando

E' dato avviso sui risultati di tutte le procedure mediante apposita pubblicazione sul sito www.liceoreginamargherita.gov.it

Art. 14 adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione(ANAC)

Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig) e il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emesse dall'Anac. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla normativa

vigente, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati della procedura. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. estranei, non soggetti all'applicazione del d.lgs. 50/2016.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 tutela della privacy

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, l'Istituto Magistrale "Regina Margherita" tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 del suddetto decreto legislativo. Il titolare dei dati è l'Istituto Magistrale "Regina Margherita", nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Art. 16 foro competente e accesso agli atti

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente regolamento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia, nei termini e con le modalità di cui al d.lgs. 104/2010. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente il Foro di Palermo. Trovano applicazione la legge 241/1990 e l'art. 53 del d.lgs. 50/2016 per l'accesso agli atti.

Art. 17 disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto di l'Istituto Magistrale "Regina Margherita" e cinque giorni dopo la sua pubblicazione sul sito www.liceoreginamargherita.gov.it

Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore. Le rubriche che contraddistinguono i singoli articoli hanno valore meramente indicativo e non possono essere utilizzate ad alcun fine, ancorché interpretativo.

Art. 18 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n 50 dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.